



Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero affisse le sue 95 tesi a Wittenberg sul portone di una chiesa per contestare la vendita delle indulgenze.

Noi, in data 29 agosto 2018, affigiamo simbolicamente sul portone del Ministero dell'Ambiente le nostre tesi per contestare la vendita dell'ILVA.

Queste sono le nostre tesi

1. Il governo non deve vendere e autorizzare **impianti attualmente sottoposti a sequestro penale**; tali impianti sono stati ritenuti "pericolosi" dalla magistratura in quanto le loro emissioni avrebbero provocato "malattie e morte", come dimostrato dalle apposite perizie ordinata dal Tribunale di Taranto.
2. Non vi è nessuna **evidenza scientifica** che tali impianti (posti ancora sotto sequestro penale) non provochino più "malattie e morti".
3. L'**immunità penale** serve a dare un salvacondotto a chi gestisce tali impianti proprio perché non è attualmente accertato che essi non provochino "più malattie e morti".
4. Noi siamo contrari ad ogni legge che possa anche solo assomigliare alla "**licenza di uccidere**".
5. Questo governo - se non vuole essere mero esecutore della volontà del governo precedente - ha il dovere di scrivere un nuovo DPCM che annulli gli effetti del **DPCM 29/9/2017**; tale DPCM estende l'immunità penale al 2023 e prevede un allungamento dei tempi dell'AIA fino a quella data, cosa non in linea con lo spirito e la lettera della sentenza 85/2013 della Corte Costituzionale che limitava le deroghe e le proroghe della legislazione salva-ILVA al tempo strettamente necessario (36 mesi) che si sarebbe concluso nel 2014 per la messa a norma degli impianti produttivi e nel 2015 per la copertura dei parchi minerali.
6. Gli impianti dell'area a caldo dell'ILVA attualmente sotto sequestro **non sono stati messi a norma** nei tempi stabiliti dall'AIA; quindi è da ritenere che siano **pericolosi salvo dimostrazione del contrario con apposita perizia indipendente**, che non ci risulta sia mai stata finora eseguita.
7. Se non è stata eseguita nessuna perizia sulla **non pericolosità** degli impianti fuori norma attualmente in funzione nell'ILVA, **questo governo dovrebbe fermare gli impianti**.
8. Se questo governo non ferma gli impianti ha il dovere di **valutare quanti morti e malati essi potrebbero provocare nei prossimi anni** e deve dichiarare quanti e quali danni sanitari è disposto a considerare "accettabili".
9. Se questo governo non ferma gli impianti ha il dovere di **quantificare i costi sanitari** della mancata messa in sicurezza della popolazione e i costi ambientali della mancata messa in sicurezza dell'ambiente, addebitandoli ad Arcelor Mittal.

10. Sulla base della metodologia degli “**aggregated damage costs**” adottata dall’EEA (**European Environment Agency**), nel periodo 2008-2012 l’ILVA avrebbe causato esternalità negative da un minimo di **1416 milioni** di euro a un massimo di **3617 milioni** di euro nel quinquennio considerato, il che significa che in dieci anni Arcelor Mittal - pagando **1 miliardo e 800 milioni** di euro all’Italia per il contratto di affitto/acquisto (180 milioni di euro/anno) - conferirebbe allo Stato italiano una somma di gran lunga minore rispetto ai costi ambientali e sanitari che provocherebbe, costi calcolati con la metodologia CAFE (Clean Air for Europe) dall’EEA.
11. Sulla base della metodologia gli “aggregated damage costs” adottata dall’EEA (European Environment Agency) nel periodo 2008-2012 Arcelor Mittal avrebbe **causato esternalità negative a Gand (Belgio) da un minimo di 1043 milioni di euro a un massimo di 3150 milioni di euro nel quinquennio considerato**, il che significa che **in dieci anni** Arcelor Mittal, se dovesse provocare a Taranto l’inquinamento provocato in Belgio a Gand, scaricherebbe sulla popolazione e sull’ambiente costi aggregati che varierebbero da un minimo di **2 miliardi e 86 milioni** di euro a un massimo di **6 miliardi e 300 milioni di euro**, costi calcolati con la metodologia CAFE (Clean Air for Europe) dall’EEA.
12. Tale prosecuzione della produzione in condizioni di incertezza si configura come un **esperimento sulla salute**; in tal caso il governo, oltre ad assumersi la responsabilità morale di un esperimento chimico sulla popolazione senza il consenso delle cavie, viola norme internazionali che vietano tali esperimenti.
13. In ogni caso tale prosecuzione della produzione **viola il Principio di Precauzione** che rovescia l’onere della prova: è il governo che deve dimostrare che non vi saranno vittime, non sono le vittime a doverne studiare e dimostrare la pericolosità.
14. Le pubbliche istituzioni non hanno fatto nessuno studio di valutazione di quando si verificherà il **picco dei tumori a Taranto**.
15. Le pubbliche istituzioni non hanno fatto alcuno studio sistematico di verifica dei **danni genetici** prodotti in questi anni dalla enorme pressione ambientale.
16. La presenza di danni genetici sulla popolazione rende particolarmente fragili i soggetti suscettibili di **minori capacità di detossificazione**; pertanto se Taranto viene premuta ulteriormente da un punto di vista ambientale potrebbero farne le spese proprio i soggetti geneticamente danneggiati e che non sanno di aver subito o ereditato un danno genetico.
17. La Corte Costituzionale - con sentenza 85/2013 - condizionava la validità della prima legge salva-ILVA del dicembre 2012 all’**attuazione delle prescrizioni AIA nei tempi tecnici più brevi possibili**, che invece si sono dilatati a dismisura in quanto i costi ambientali necessari a mettere in sicurezza la popolazione e l’ambiente non sono compatibili con i problemi di bilancio.
18. Il governo non ha fatto alcuna **valutazione scientifica previsionale dei danni sanitari** che lo stabilimento ILVA provocherebbe nei prossimi dieci anni.
19. Il governo non ha pertanto potuto esprimere una valutazione sulla “accettabilità” di tali danni e viola pertanto il principio di precauzione, in base al quale **non è possibile autorizzare una sorgente emissiva se non se ne conoscono i danni futuri**, in considerazione del fatto che sono già noti i danni passati in base ad una perizia del tribunale di Taranto.

20. Avendo appreso che nel mondo diverse comunità locali contestano l'inquinamento, il potere e i metodi di Arcelor Mittal, rimanendo fortemente colpiti dai **conflitti ambientali** in corso in cui è coinvolta questa multinazionale e che attengono alla sfera della **responsabilità sociale di impresa**, riteniamo evidente che Arcelor Mittal non è l'impresa idonea a subentrare ai Riva che sono stati già al centro di un devastante conflitto ambientale.
21. Riteniamo con l'immunità penale Arcelor Mittal **disporrebbe di un potere immenso** e che di questo potere - di cui non dispone in nessuna altra parte del mondo - non ne farebbe buon uso.
22. Riteniamo che l'immunità penale vada eliminata dal Governo perché incostituzionale e **tale nostra richiesta è punto inderogabile della nostra trattativa**.
23. L'immunità penale, oltre che incostituzionale, **genera uno squilibrio di potere** inammissibile fra questa multinazionale da una parte e i legittimi diritti dei cittadini, oltre che delle istituzioni.
24. Arcelor Mittal ha già dichiarato che **non verrebbe a Taranto** senza immunità penale e pertanto tale questione è dirimente sia per l'azienda sia per noi.
25. Sulla questione dell'immunità penale non abbiamo capito **quale sia la posizione del ministro Luigi Di Maio** e pertanto vogliamo sapere se vuole cancellare tale norma o no.
26. Le norme create dai governi precedenti garantiscono non solo l'immunità penale ma anche l'**immunità amministrativa** e ciò non fa che aggravare il privilegio che viene concesso a questa multinazionale.
27. Le altre imprese non dispongono dell'immunità penale e amministrativa e ciò costituisce un **privilegio concesso** ad una multinazionale al fine di invogliare l'acquisto di uno stabilimento al centro di un processo per disastro ambientale.
28. **L'immunità penale è pertanto alla base del contratto di vendita e garantisce allo stabilimento un valore economico che altrimenti non avrebbe**, e pertanto la **procedura di vendita è stata viziata dalla garanzia di un privilegio che contrasta fortemente con il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione Italiana** (articolo 3) "in quanto - come già ricordato dalla Corte Costituzionale con sentenza 58/2018 - il legislatore riserverebbe alle imprese strategico nazionale un ingiustificato privilegio nell'adeguamento agli standard di sicurezza".
29. Riteniamo che l'immunità penale, oltre a violare l'articolo 3 della Costituzione, si ponga **in oggettivo contrasto con gli art. 2, 24, 28, 32, 41 e 112 della Costituzione Italiana**.
30. L'immunità penale finisce per "privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (**artt. 2 e 32 Cost.**), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (**art. 4 e 35 Cost.**)", parole queste ultime utilizzate dalla Corte Costituzionale per dichiarare incostituzionale - con sentenza 58/2018 - il decreto Salva-Ilva DL 92/2015 in quanto - si legge nella sentenza della Corte - "il legislatore ha finito per privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (**artt. 2 e 32 Cost.**), cui deve

ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (**art. 4 e 35 Cost.**)".

31. L'immunità penale agisce come norma che altera l'equilibrio dei poteri dello Stato "compromettendo così il principio di **obbligatorietà dell'azione penale** di cui all'**art. 112 Cost.**, che deve ritenersi operante non solo nel potere-dovere di repressione dei reati, ma in quello di prevenzione dei medesimi, quale si esplica nell'adozione di misure cautelari reali di carattere preventivo", come si legge nella già citata sentenza 58/2018 della Corte Costituzionale.
32. L'immunità penale/amministrativa offre un indebito scudo protettivo non solo ad Arcelor Mittal ma anche ai Commissari ILVA (nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico) mentre invece - lo prevede l'**articolo 28 della Costituzione** - "i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative".
33. L'immunità penale/amministrativa appare in contrasto anche con l'**articolo 24 della Costituzione** ("Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi") e pertanto lede alla radice l'azione delle associazioni che hanno nel loro fine la tutela dell'ambiente e della legalità e che - in virtù dell'immunità penale/amministrativa - non possono agire in difesa degli interessi collettivi per cui si sono costituite.
34. Tenendo conto che il valore di vendita dello stabilimento illegittimamente garantito dall'**immunità penale è funzionale al pagamento delle banche creditrici**, l'immunità penale è stata scritta non solo in funzione dell'acquirente ma anche in funzione dei creditori, garantendo pertanto il pagamento di crediti mediante norme illegittime.
35. Nel caso in cui - come è facilmente prevedibile e come è fra l'altro da noi auspicato - l'immunità penale venisse meno, **verrebbe meno sia l'acquirente sia il soddisfacimento dei crediti delle banche, e ciò costituisce un grave vizio di fondo non solo della gara ma del contratto di vendita che ne è l'esito.**
36. Il contratto di vendita dell'ILVA prevede delle "clausole di dissolvenza" che **non sono pubbliche** in quanto non è pubblico il contratto e tali clausole di dissolvenza sarebbero - dalle informazioni in nostro possesso - talmente forti da **condizionare il governo, il parlamento e la magistratura nelle sue scelte** e quindi lo stesso impianto su cui si fonda la democrazia e l'indipendenza dei poteri su cui si basa lo stato di diritto.
37. Il fatto che il **contratto di vendita dell'ILVA non sia pubblico preclude l'esercizio della pubblica conoscenza** di tutti gli aspetti - effettivi e potenziali - della trattativa in corso, viziando gravemente la discussione in corso per mancanza di trasparenza.
38. La volontà di Arcelor Mittal di acquisire l'immunità penale/amministrativa e l'effettiva disponibilità degli impianti (che attualmente sono sotto sequestro e che potrebbero essere confiscati e distrutti dalla magistratura alla fine del processo) è una cosa che - dalle informazioni in nostro possesso - si riverbera sul contratto di acquisto e pertanto il contratto di acquisto riteniamo contenga elementi che il governo debba rendere pubblici e discutere nella trattativa con le parti sociali, e pertanto **il contratto d'acquisto deve essere reso pubblico.**
39. La trattativa del governo deve avvenire con tutte le parti sociali, in quanto le **parti sociali portatrici di interessi pubblici** sono sia i sindacati sia (per lo meno) le

- associazioni che si sono costituite nel processo ILVA, in quanto riconosciute come portatrici di interessi collettivi lesi.
40. La ulteriore proroga degli interventi di messa a norma degli impianti - consentita dal DPCM 29/9/2017 - è inaccettabile ai fini della tutela della salute e pertanto chiunque volesse esercitare il diritto di uso degli attuali impianto dovrebbe fermarli e **metterli a norma prima di riavviarli**.
  41. La tempistica del DPCM 29/9/2017 confligge con le condizioni poste dalla Corte Costituzionale che aveva riconosciuto legittime nel 2013 **solo 36 mesi** per la messa a norma degli impianti nel bilanciamento dei diritti (salute/lavoro/impresa).
  42. I 36 mesi sono stati ampiamente oltrepassati con successivi provvedimenti di deroga e proroga, non in linea con lo spirito e la lettera della sentenza 85/2013 la quale stabiliva che in base al DL 207/2012 "è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva **a condizione che vengano osservate le prescrizioni dell'AIA riesaminata** nelle quali si riassumono le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa".
  43. **Non abbiamo ricevuto nessuna risposta dal ministro Di Maio** quando abbiamo segnalato che il suo Ministero si oppone alla bonifica dei **terreni di Statte** inquinati dalla diossina dell'ILVA, contravvenendo al principio europeo e nazionale "**chi inquina paga**".
  44. La nostra opposizione alla prosecuzione della produzione di impianti posti sotto sequestro in quanto dichiarati pericolosi per la salute dai periti del Tribunale di Taranto, è supportata anche dalla recente **dichiarazione dell'Ordine dei medici di Taranto**: "A fronte di danni al neurosviluppo già dimostrati nei bambini tarantini che risiedono più a ridosso dell'area industriale, la comunità medica non può più accettare la proposizione di progetti industriali che prevedano l'immissione sulla popolazione di simili sostanze il cui potenziale cancerogeno, inoltre, è ben noto".
  45. Lo stabilimento più avanzato di Arcelor Mittal (quello di **Gand in Belgio**) ha emissioni di **polveri sottili di gran lunga più elevate** rispetto allo stabilimento ILVA di Taranto, con la differenza che l'acciaiera di Gent è confinata in bosco ed è lontana dall'abitato; pertanto Arcelor Mittal - nonostante la sua solidissima e consolidata esperienza siderurgica a livello internazionale - **non riteniamo abbia le necessarie competenze e tecnologie per la città di Taranto in cui l'acciaiera è stata costruita a ridosso della città**.
  46. Nell'addendum di Arcelor Mittal non è stato fatto un calcolo del **flusso di massa annuo delle emissioni convogliate e diffuse** dello stabilimento in base alle tecnologie utilizzate, prima e dopo la loro implementazione; pertanto non è possibile valutare l'impatto ambientale e sanitario.
  47. Non è possibile fare una valutazione dell'impatto sanitario e ambientale senza conoscere il **modello diffusionale degli inquinanti**; pertanto ogni piano ambientale che si limiti a dichiarare i flussi emissivi non è sufficiente in quanto va considerata la diffusione delle emissioni considerando la distanza dell'abitato e le condizioni meteo.
  48. A Taranto, in considerazione della maggiore tossicità del PM10, riteniamo che esso non debba superare i 20 mcg/m<sup>3</sup>, valore da non superare secondo le **linee guida dell'OMS**.

49. L'esistenza dei **Wind Days**, nei quali è più probabile che si verifichino a Taranto effetti avversi sulla salute, è il chiaro indicatore che la qualità dell'aria non può essere definita buona o accettabile.
50. L'esistenza di differenze nel **Quoziente di Intelligenza** dei bambini a seconda della distanza dall'area in cui è insediata l'ILVA è un inaccettabile indicatore di impatto neurotossico di alcuni inquinanti industriali.